

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L'UNIONE VAL D'ENZA L'AUSL DI REGGIO E. - DISTRETTO DI MONTECCHIO E., E ASP "CARLO SARTORI", PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE OGGETTO DI ACCREDITAMENTO DEFINITIVO.

Con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

L'UNIONE VAL D'ENZA, con sede in Barco di Bibbiano - Via XXIV Maggio, 47 -, codice fiscale 91144560355 (di seguito denominata Unione o Committente), rappresentata dal Dott. Giuseppe D'Urso Pignataro, nato a Foggia il 20/03/1956, - C.F.: DRSGPP56C20D643M -, che agisce e stipula a nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Unione dei Comuni Val d'Enza in virtù del potere conferitogli dal Presidente dell'Unione (Decreto n. 23 del 19/09/20 e Decreto n.29 del 03/12/2020),

L'AUSL DI Reggio Emilia - Distretto di Montecchio Emilia, avente sede a Montecchio Emilia Via Saragat, 11 cf./p.i 01598570354 (di seguito denominata AUSL o Committente), rappresentata dalla Dott.ssa Sonia Gualtieri nata a Reggio Emilia il 24/12/1965 - C.F.: GLTSNO65T64H223G - in qualità di Direttore del Distretto di Montecchio Emilia, a ciò autorizzata con delibera n. 275 del 30.12.2015 e s.m.i.,

E

L'ASP CARLO SARTORI Via Alcide de Gasperi, 3 - 42020 San Polo d'Enza (Re), p.i 01345950354 (di seguito denominata ASP o Soggetto Produttore), rappresentata dalla Dott.ssa Vanja Guidotti nata a Reggio Emilia il 06/10/1972 - C.F.:GDTVNJ72R46H223T-, in qualità di Direttore Generale,

PREMESSE

1. Il presente contratto si colloca nell'ambito di un contesto finanziario che è globalmente vincolato, per i soggetti contraenti, dall'assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere periodicamente rideterminato attraverso accordi tra le parti volti a garantire il non superamento dei livelli di spesa programmati nonché la tendenziale perequazione dei livelli assistenziali in ambito provinciale;
2. La Convenzione, approvata con Deliberazione del Consiglio dell'Unione Val d'Enza n. 12 del 31/03/2017, fra i Comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio E., S. Polo e S Ilario d'Enza per il conferimento all'Unione dei Comuni Val d'Enza della funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'ART. 118 della Costituzione, in conformità all'art. 32 del TUEL, all'art. 14 D.L. 78/2010, convertito in legge nr. 122/200 e all'art. 19 L.R. 21/2012, costituitasi in data 22 agosto 2008;
3. Il Presidente dell'Unione Val d'Enza con decreti n. 23 del 19/09/2020 e n. 29 del 03/12/2020 ha nominato quale Responsabile dell'Ufficio di Piano, ai sensi dell'art. lo 38 comma 7 dello Statuto dell'Unione val d'Enza, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art.107 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., il Dott. Giuseppe d'Urso Pignataro;
4. L'Accordo di Programma tra l'Unione Val d'Enza e l'Azienda USL di Reggio Emilia - Distretto di Montecchio Emilia- per Il Piano di zona distrettuale per la salute e il benessere sociale triennio 2018-2020, approvato con Deliberazione di Giunta dell'Unione nr. 93 del 27/07/2018, e con atto del Direttore del Distretto di Montecchio Emilia n.2018/MON/0028 del 29/08/2018;
5. L'atto di concessione dell'accreditamento definitivo che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, sono stati rilasciati dall'Unione Val d'Enza all'ASP Carlo Sartori con sede legale e

E
ASP CARLO SARTORI
ASP Carlo Sartori
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000307/2021 del 27/01/2021
Firmatario: GIUSEPPE D'URSO PIGNATARO, SONIA GUALTIERI

amministrativa in Via A. De Gasperi, con determinazione nr. 21 del 05/12/2019.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse, elezione delle sedi e individuazione dei referenti operativi

1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

- per il soggetto istituzionalmente competente:

Unione Val d'Enza - sede Via XXIV Maggio, 47 - Barco di Bibbiano

Referente operativo: Responsabile Ufficio di Piano Dott. Giuseppe D'Urso Pignataro

PEC: segreteria.unionevaldenza@pec.it

- per la committenza:

Unione Val d'Enza - sede Via XXIV Maggio, 47 - Barco di Bibbiano

Referente operativo: Responsabile Servizio Assistenza Anziani Dott.ssa Annamaria Gianotti

PEC: segreteria.unionevaldenza@pec.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia - Distretto di Montecchio Emilia - Via Saragat, 11

Referente operativo:

Coordinatore Amministrativo Dott.ssa Brenda Ferrarini

PEC: distrettomontecchio@pec.ausl.re.it

- per il Soggetto gestore:

ASP Carlo Sartori - sede Via Alcide De Gasperi, 3 - 42020 San Polo d'Enza

Referente operativo: Direttore Socio Assistenziale Dott.ssa Simona Garretto

PEC: socioassistenza@pec.carlosartori.it

2. Le parti s'impegnano a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a tutti i sottoscrittori del presente contratto, in via telematica mediante posta elettronica certificata (PEC).

Art. 2 - Oggetto del contratto di servizio

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio di assistenza domiciliare che si svolge in:

- Comune di Campegine, sede operativa in P.zza Alcide Cervi 3, 42040 Campegine, Reggio Emilia;
- Comune di Cavriago, sede operativa in Via Aspromonte 2, 42025 Cavriago, Reggio Emilia;
- Comune di Gattatico, sede operativa in P.zza Cervi 34, 42043 Gattatico, Reggio Emilia;
- Comune di Montecchio E., sede operativa in P.zza Repubblica 1, 42027 Montecchio E., Reggio Emilia;
- Comune di Sant'Ilario, sede operativa presso il settore Politiche Sociali, via Roma 22, 42049 a Sant'Ilario d'Enza, Reggio Emilia;
- Comune di San Polo, sede operativa in P.zza IV Novembre, 1 a San Polo d'Enza;
nell'ambito della concessione dell'accreditamento definitivo di cui alla premessa;

2. Il Contratto include altresì gli obblighi che il Soggetto gestore ha assunto all'atto del rilascio dell'accreditamento e in particolare:

- l'accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e

locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;

- l'accettazione di tariffe predeterminate;
- l'assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti;
- l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003.

Art. 3 - Durata

1. In coerenza con quanto previsto dal provvedimento di accreditamento definitivo, la validità del presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e si conclude il 31/12/2024.

Art. 4 - Modalità di realizzazione del servizio

1. Il Soggetto gestore accreditato fornirà il servizio assicurando localmente la seguente offerta di prestazioni:
 - N. 4.300 ore annue per il Comune di Campegine
 - N. 7.200 ore annue per il Comune di Cavriago
 - N. 3.500 ore annue per il Comune di Gattatico
 - N. 6.500 ore annue per il Comune di Montecchio
 - N. 5.200 ore annue per il Comune di Sant'Ilario
 - N. 2.900 ore annue per il Comune di San Polo
2. Le caratteristiche quali/quantitative dei servizi offerti e i volumi di attività indicati possono essere oggetto di revisione da parte della Committenza, ordinariamente con cadenza annuale. Le eventuali variazioni sono comunicate al Soggetto gestore accreditato, in via telematica, mediante PEC, almeno 1 mese prima della data a partire dalla quale sono richiesti i nuovi livelli.

Art. 5 - Requisiti di qualità del servizio

1. I livelli di qualità dei servizi sono determinati:
 - dalle vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accREDITAMENTO;
 - dalla Carta dei servizi riferita al servizio oggetto del presente contratto.
2. La Carta dei servizi è utilizzata quale strumento d'informazione agli utenti, ma anche per mostrare gli impegni del Soggetto gestore nei confronti degli utenti stessi. Nella Carta dei servizi, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, sono descritti i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti.
3. Il Soggetto gestore s'impegna a partecipare a eventuali percorsi, proposti dalla committenza, finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi a favore della popolazione non autosufficiente.

Art. 6 - Ammissione e inserimento degli utenti

1. L'ammissione ai servizi oggetto del presente contratto è effettuata dal Responsabile del Servizio Sociale Territoriale, a seguito della Valutazione Multidimensionale a cura dei competenti servizi sociali e sanitari (Servizio Assistenza Anziani -SAA - , Servizio Sociale Persone Disabili - Cure primarie ecc., in base alle caratteristiche dell'utenza) che provvederanno alla definizione del relativo Progetto di vita e di cure, contenente gli obiettivi specifici di intervento, l'individuazione dell'operatore referente, l'elenco delle attività specifiche da svolgere, dei tempi di realizzazione e frequenza.

2. Il Soggetto gestore accreditato, sulla scorta della procedura per la definizione e l'aggiornamento del PAI o del PEI, che deve contenere quanto previsto dall'allegato Requisiti Generali 8.4 e 8.5 della DGR 514/09 e s.m.i., ne definisce altresì la periodicità della revisione, in continuità con il progetto di vita e cure e in accordo con il Responsabile del SAA o del Servizio Persone disabili.
3. La documentazione per l'ammissione comprende la valutazione multidimensionale, con la certificazione di non autosufficienza e il contratto di accesso, come previsto all'art.8. Se per motivi di urgenza non fosse stato possibile eseguire tale valutazione, la competente Unità multidimensionale dovrà provvedere entro dieci giorni dall'ammissione.
4. Il soggetto gestore si impegna ad assicurare la presa in carico dell'utente entro 10 giorni dalla segnalazione del caso ed entro 24-48 ore per le situazioni di urgenza (es. dimissioni protette da strutture ospedaliere, utenti in cure palliative/fase terminale, ecc.).
5. Tutte le comunicazioni che generano dal presente articolo, con esclusione dei documenti che prevedono la forma cartacea, sono rese in via telematica, tramite PEC.

Art. 7 - Remunerazione del servizio

1. La remunerazione del servizio accreditato oggetto del presente Contratto di servizio, è predeterminata dalla Regione Emilia Romagna (RER) mediante propri atti e non è oggetto di contrattazione.
2. La remunerazione del servizio è garantita attraverso la determinazione:
 - a) di due ordini di tariffa a carico del FRNA, da applicare alternativamente in base alle condizioni degli ospiti:
 - Tariffa socio assistenziale
 - Tariffa socio educativa
 - b) della quota di contribuzione dovuta dagli utenti, eventualmente assunta a proprio carico (in misura totale o parziale) dal Comune, per gli assistiti in condizioni economiche disagiate;
3. Gli importi della tariffa e della quota di contribuzione a carico degli utenti sono determinati dall'Ufficio di Piano dell'Unione Val d'Enza, sulla base del costo di riferimento del servizio accreditato fissato dalla RER, applicando gli elementi di flessibilità previsti dalla vigente normativa. Gli importi sono da intendersi IVA inclusa. Pertanto per l'anno 2021, primo di validità del presente contratto, i livelli della tariffa e la quota di contribuzione a carico utente/Comune, sono complessivamente così determinati:

SAD ASP Carlo Sartori	Tariffa a carico del FRNA	Quota a carico utente/Comune	TOTALE
Socio Assistenziale	19,45 € per ora di erogazione del servizio	10,00 € per ora di erogazione del servizio	29,45 €
Socio Educativa	22,55 € per ora di erogazione del servizio	10,00 € per ora di erogazione del servizio	32,55 €

La quota di contribuzione a carico utente/Comune indica la parte della remunerazione del servizio non a carico del FRNA ed è determinata in dettaglio nell'art. 8, al quale si fa rimando.

4. Nel caso in cui, in conformità a quanto previsto dal piano assistenziale individualizzato o dal piano educativo individualizzato, venga assicurato un

intervento contemporaneo di due operatori, il costo di riferimento (e conseguentemente sia la quota a carico del FRNA che la retta di riferimento a carico dell'utente/Comune), è aumentato del 90%.

5. Nel corso di validità del presente contratto, nel rispetto dei limiti e delle indicazioni regionali, gli importi indicati sono rideterminati annualmente dall'Ufficio di Piano e approvati dal Comitato di Distretto.
I nuovi importi sono tempestivamente comunicati al Soggetto gestore in via telematica, mediante PEC, con la specifica indicazione della data di decorrenza.

Art. 8 - Quota di contribuzione utenti

1. La disciplina e la determinazione annuale delle quote di contribuzione a carico degli utenti, compete all'Unione Val d'Enza nell'ambito degli indirizzi della Regione e dell'Organismo competente. La riscossione delle rette a carico degli utenti, compete al Soggetto gestore accreditato.
2. La quota a carico degli utenti è riferita alla tipologia del servizio ed è indipendente dal livello assistenziale. La compartecipazione determinata dai sistemi di contribuzione comunali non può essere superiore a quella indicata all'art.7.
3. Al momento della presentazione della domanda di accesso al servizio da parte dell'utente e comunque prima dell'effettivo avvio del servizio, L'Unione esegue la valutazione dei mezzi e delle condizioni economico-finanziarie dell'utente, finalizzata alla definizione:
 - degli impegni economici a favore del soggetto gestore a carico dell'utente e/o dei suoi famigliari (quota di contribuzione);
 - della quota di integrazione a carico del Comune, se prevista;
 - della modalità di pagamento della quota di contribuzione;
 - della modalità di recupero delle quote versate dal Comune di cui al successivo comma 5.
4. Il Soggetto gestore accreditato e l'utente e/o suoi famigliari, contestualmente alla definizione del PAI e comunque prima dell'avvio del servizio, sottoscrivono un contratto d'accesso con l'accettazione delle condizioni definite al comma 3, che viene firmato, per presa visione, anche dall'Assistente Sociale Responsabile del caso.
5. In caso di accesso al servizio in condizioni di emergenza/urgenza, se il periodo che intercorre fino alla definizione degli adempimenti di cui al comma 3 supera i 3 mesi, l'Unione potrà anticipare il versamento al Soggetto gestore della quota di contribuzione a carico dell'utente, previa autorizzazione del Comune di residenza.
6. Per l'anno 2021, primo di validità del presente contratto, la quota individuale di contribuzione media massima a carico degli utenti è stabilita in:

Euro 10,00 per ora di servizio erogata.

A seguito di intervenute variazioni delle quote di contribuzione a carico degli utenti e della conseguente variazione della parte a carico del Comune, i nuovi importi sono tempestivamente comunicati al Soggetto gestore accreditato, in via telematica mediante PEC, con la specifica indicazione della data di decorrenza.

7. È esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di aver debitamente informato gli utenti.

Art. 9 - Pagamenti e rimborsi

1. L'Azienda Usl, in qualità di soggetto gestore del FRNA, liquiderà al Soggetto gestore accreditato il dovuto per le tariffe a carico del FRNA, sulla base di regolari fatture o documenti equipollenti:

- intestati a: Azienda USL di Reggio Emilia - Servizio Gestione Risorse Economiche Finanziarie - Ufficio Protocollo Fatture - Via Amendola, 2 42122 Reggio Emilia

- aventi a oggetto: Servizio Assistenza Domiciliare di _____ mese di _____ anno _____

- cui devono essere allegati:

- prospetto mensile contenente: elenco degli utenti (nome, cognome, data di nascita, comune di residenza, data valutazione UVM, data di presa in carico, data cessazione) totale delle ore per utente autorizzato, n. di accessi mensili, tipologia della prestazione, valore della tariffa, importo totale.

2. In applicazione delle misure straordinarie per emergenza Covid 19, previste dalla D.G.R. 1662/2020, verrà riconosciuto un contributo corrispondente ai DPI acquistati, a valere sul FSR tramite quota distinta e separata, rispetto alla remunerazione per le prestazioni sanitarie riconosciute ordinariamente.

Il contributo verrà riconosciuto previa acquisizione di autodichiarazione del soggetto gestore contenente rendiconto dettagliato del materiale acquistato per le attività accreditate e coerente con i valori economici e quantitativi di riferimento indicati nella D.G.R. 1662/2020, allegato A, accompagnato da documentazione di spesa per importi non inferiori a quanto rendicontato.

Di stabilire che il contributo aggiuntivo per DPI ha carattere straordinario, a sostegno delle spese necessarie per fronteggiare l'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da COVID-19 nei servizi socio-sanitari.

Art. 10 - Riscossione delle quote di contribuzione

1 Il Soggetto gestore accreditato è tenuto a prevedere le forme di riscossione più comuni per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione a carico degli utenti. La modalità di pagamento scelta dall'utente è specificata nel contratto d'accesso, di cui al comma 4 dell'art. 8.

Art. 11 - Elementi di trasparenza e obblighi del Soggetto gestore

1. Il sistema di remunerazione stabilito dal presente contratto è onnicomprensivo. E' fatto divieto al Soggetto gestore di prevedere ulteriori introiti a carico degli utenti, oltre alla retta determinata ai sensi dell'art. 8.

2. Il Soggetto gestore provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo il rispetto dei seguenti elementi di trasparenza:

- Il pagamento della quota di contribuzione non può essere richiesta anticipatamente rispetto al mese di competenza;

3. Il Soggetto gestore rilascia, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'attestazione delle spese per l'assistenza specifica sostenute dagli utenti, sulla base delle prestazioni erogate e dell'effettivo pagamento, che gli stessi potranno utilizzare ai fini fiscali nei casi previsti dalla legislazione vigente. A tal fine, in base alla normativa vigente, le spese per l'assistenza specifica del servizio di assistenza domiciliare vanno determinate conteggiando, al netto di eventuali contribuzioni e/o compartecipazione del Comune, il 90% della quota di contribuzione a carico dell'utente.
4. La reiterata inosservanza di quanto previsto al comma precedente, costituisce grave motivo d'iniquità nei confronti dei cittadini e comporta la sospensione dell'efficacia del contratto di servizio e della liquidazione delle relative competenze.
5. Il Soggetto gestore accreditato assicura i flussi informativi stabiliti nei tempi e con le modalità definite dalla Regione.

Art. 12 - Regole per i pagamenti e interessi di mora

Per tariffe FRNA e prestazioni sanitarie effettuate dal Soggetto gestore

1. I pagamenti al Soggetto gestore da parte dell'Azienda USL per i rimborsi delle prestazioni sanitarie e nella sua qualità di soggetto gestore del FRNA, sono effettuati entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura
2. La data di arrivo della fattura è attestata dalle notifiche di consegna del sistema di interscambio (SDI).
L'attestazione di cui sopra fa fede a ogni effetto.
3. In caso di ritardato pagamento si applicano gli interessi legali di mora nella misura e secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa.
4. Tutti gli interessi da ritardato pagamento sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art.1224, secondo comma, del codice civile.
5. Nel caso di contestazione, per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura/prestazione rispetto alle specifiche contrattuali, i termini di pagamento previsti nel presente articolo sono sospesi dalla data d'invio della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
6. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Soggetto gestore potrà sospendere l'erogazione delle forniture o dei servizi.

Per quote di contribuzione a carico degli utenti

1. L'utente che non paga entro il termine indicato è considerato "moroso". Il Soggetto gestore invia all'utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il Soggetto gestore dovrà indicare le modalità e il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Soggetto gestore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse.
2. All'utente moroso il Soggetto gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni e interessi legali.
3. Nell'ipotesi di morosità da parte degli utenti e/o degli eventuali coobbligati, il Soggetto gestore è tenuto a dare comunicazione scritta della morosità rilevata all'Assistente Sociale Responsabile del caso (informandone

l'utente), già dal primo mese, al fine di consentire la tempestiva valutazione di eventuali cambiamenti della situazione socio-economica dei debitori e di attivare le misure/i percorsi ritenuti congiuntamente più idonei.

4. In caso d'infruttuoso espletamento di tutte le procedure indicate per il recupero del credito nei confronti di utenti morosi, il Comune/Unione assume a proprio carico la quota di contribuzione insoluta. Il Soggetto gestore accreditato inoltra formale richiesta di rimborso nei confronti del Comune/Unione di riferimento, dell'importo della sola retta con esclusione quindi di eventuali oneri accessori e penali, allegando obbligatoriamente la documentazione atta a dimostrare il pieno rispetto delle procedure di riscossione infruttuosamente esperite.

Art. 13 - Continuità del servizio

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

2. In caso d'interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del Soggetto gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza e informare gli utenti. Il Soggetto gestore avrà altresì cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause dell'interruzione o sospensione.

3. In caso d'interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

Art. 14 - Risorse umane

1. Il Soggetto gestore assicura la presenza di personale qualificato come determinato nel provvedimento di concessione dell'accreditamento definitivo.

2. Al personale è assicurato il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità.

3. Il personale impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi oggetto del presente contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative, operative e garantire che il servizio oggetto del Contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.

4. Il soggetto gestore si impegna a garantire adeguate polizze assicurative, in particolare contro il rischio delle responsabilità civili per danni a cose o a persone connessi all'attività svolta.

5. Il soggetto gestore s'impegna a dare informazione al personale non dipendente dallo stesso, in merito al contenimento dei rischi interferenti. In particolare dovrà essere focalizzata l'attenzione su: organigramma interno dei ruoli dedicati alla sicurezza negli ambienti di lavoro, corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e procedure da mettere in atto in caso di emergenza. L'informazione dovrà avvenire per il personale al momento dell'inizio del servizio e dovrà essere supportata dal materiale in uso all'interno delle strutture e da idonea evidenza dell'avvenuta informazione.

Art. 15 - Monitoraggio della regolare esecuzione del contratto

1. Oltre a quanto previsto specificamente nei singoli articoli, il monitoraggio della regolare esecuzione del contratto di servizio è realizzato dai Committenti con le seguenti modalità:

- esame documentale delle informazioni fornite dal Soggetto gestore ed elencate nell'art.20 o richiesta di ulteriore documentazione amministrativa, contabile, gestionale;
- richiesta dei committenti al Soggetto gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
- visite di verifica richieste dai Committenti all'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, riguardanti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull'accreditamento e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti e riportati nell'art. 5.

2. Per l'esecuzione delle verifiche, il Soggetto gestore dovrà consentire l'accesso alla sede di svolgimento del servizio oggetto del presente contratto ai rappresentanti della Committenza, che saranno nominativamente indicati al gestore stesso.

Art. 16 - Sospensione o risoluzione del contratto per inadempimento

1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente contratto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del Soggetto gestore per il periodo ulteriore e successivo.

2. Qualora venissero riscontrati, anche sulla base delle azioni di monitoraggio previste dal presente contratto, inadempimenti contrattuali, i committenti dovranno trasmettere comunicazione scritta al soggetto gestore a mezzo PEC o raccomandata AR.

La comunicazione dovrà contenere l'esatta descrizione delle circostanze contestate ed assegnare un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione da parte dell'ente gestore di controdeduzioni ed osservazioni ed attivare il contraddittorio.

3. Se le inadempienze rilevate sono atte a pregiudicare la sicurezza degli utenti, la contestazione di cui al punto precedente dovrà prevedere l'immediata esecuzione degli adeguamenti.

4. Nel caso in cui le inadempienze non comportino la revoca del provvedimento di accreditamento e, comunque, non rivestano un carattere tale da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale, al soggetto gestore potranno essere applicate penali secondo le fattispecie indicate di seguito, calcolate sul valore del fatturato totale del servizio sottoposto a contestazione, che comprende quota azienda AUSL e utente, ed elencate in ordine di importanza:

-1(uno)% del valore complessivo del fatturato annuo del presente contratto per ogni inadempienza in caso di impiego di personale con qualifiche professionali diverse o numericamente inferiori rispetto a quanto previsto nel presente contratto, oltre l'eventuale riduzione degli oneri da riconoscere al soggetto produttore;

-1(uno)% del valore complessivo del fatturato annuo del presente contratto per ogni inadempienza in caso di accertate azioni lesive della dignità personale degli assistiti da parte del personale del soggetto produttore.

-1(uno)% del valore dell'ultimo fatturato mensile del presente contratto, in caso di uno dei seguenti inadempimenti:

- a) Accertata carenza nella cura della persona;
- b) Addebito al FRNA e agli utenti di oneri eccedenti le tariffe da fatturare, oltre allo storno dell'eccedente improprio fatturato;
- c) Inadempimenti o ritardi superiori ai 60 giorni rispetto ai debiti informativi prescritti;

d) Mancata o ritardata risposta ai committenti in ordine a relazioni su specifici episodi o situazioni, sia su singoli utenti che su situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale.

Art. 17 - Revisione del contratto

Revisioni ordinarie

1. Per revisioni ordinarie al presente contratto, si intendono le variazioni conseguenza di disposizioni normative e quindi non costituenti oggetto di negoziazione tra le parti.

Per le revisioni ordinarie è stabilita la comunicazione al Soggetto Gestore da parte dei Committenti in via telematica tramite PEC, senza che sia prevista formale accettazione.

Le variazioni, se non diversamente stabilito nella comunicazione, sono efficaci a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della PEC.

2. Sono considerate revisioni ordinarie di cui al comma 1, quelle previste ai seguenti articoli del presente contratto:

- art. 1, comma 2, (limitatamente ai riferimenti operativi che non comportano modifiche nei contraenti);
- art. 7, comma 3, (determinazione delle tariffe annuali);
- art. 8, comma 6, (determinazione quota contribuzione utente);

Recesso e revisioni straordinarie

3. Qualora occorranzo obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990.

A tale scopo, l'indennizzo a favore del Soggetto gestore è convenuto in misura pari a 1 mensilità, comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante.

Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- revisione della programmazione di ambito distrettuale;
- approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione della Committenza;
- modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
- modifica del sistema di accesso ai servizi;
- variazioni significative dell'andamento della domanda.

4. Quando sono verificati i presupposti per la revoca o il recesso a norma del precedente comma, e non sussistono ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, l'Unione Val d'Enza, in accordo con l'Azienda USL, formula al Soggetto gestore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungono un'intesa sulla rinegoziazione entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente.

La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l'atto di accreditamento.

Art. 18 - Flussi informativi

1. Il Soggetto gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della Regione, in base alle disposizioni della Regione medesima.

Per garantire lo sviluppo del sistema informativo dell'area di interesse il Soggetto gestore e la Committenza declinano i reciproci impegni relativamente alle modalità di trasmissione delle informazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (vedi art. 20).

2. Il Soggetto gestore, inoltre, assicura i seguenti flussi informativi all'AUSL, committente per le prestazioni sanitarie e gestore del FRNA e all'Unione Val d'Enza:

- Elenco mensile degli utenti anziani in carico al servizio, che dovrà contenere: cognome e nome, data di nascita, tipologia di prestazione erogata, giornate presenza o assenza e monte ore mensile prestazioni erogate;
- Elenco utenti disabili in carico al servizio che dovrà contenere: cognome e nome, data di nascita, tipologia di prestazione erogata, giornate presenza o assenza e monte ore mensile prestazioni erogate;
- Elenco utenti con caratteristiche tali da essere inseriti nel FNA
- Elenco utenti con doppio operatore;
- Compilazione trimestrale dei dati di budget, rispetto ai quali verrà fornita dalla committenza apposita tabella

3. Nel caso di verifica, da parte dei Committenti, dell'inattendibilità e/o non veridicità dei dati forniti dal gestore, sarà data comunicazione all'Ente competente al rilascio dell'accreditamento per i provvedimenti conseguenti.

Art. 19 - Risorse patrimoniali

1. I beni immobili, mobili, gli impianti, le attrezzature e i macchinari di proprietà dei Comuni interessati, utilizzati da ASP "Carlo Sartori" per la realizzazione del servizio oggetto del Contratto, sono indicati in apposito Contratto di concessione, sottoscritto dall'Ente proprietario e dal Soggetto gestore;

2. Il Contratto di concessione disciplina la gestione dei beni patrimoniali di cui trattasi e ne definisce limiti e modalità d'utilizzo;

3. La copertura assicurativa per danni a terzi - inclusi gli utenti, l'Ente proprietario e i prestatori di lavoro - a causa dell'attività espletata dal Soggetto gestore, spetta al Soggetto gestore medesimo.

Art. 20 - Protezione dei dati personali

1. I Committenti e il Soggetto gestore danno atto che, rispetto al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione del contratto in essere, i compiti e le responsabilità saranno regolati come segue:

- Ciascuna parte resta titolare autonomo del trattamento dei dati degli utenti con cui instaura un rapporto di erogazione di prestazioni di rispettiva pertinenza.
- Ciascun Titolare s'impegna, per quanto di propria competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 2016/679 - GDPR - e D. Lgs. 196/2003 s.m.i.) ed in particolare nel rispetto dei principi di liceità e di minimalizzazione dei dati, ovvero riservandosi di trattare esclusivamente i dati personali e di natura particolare indispensabili per le proprie attività istituzionali. Ciascuna parte sarà, altresì, tenuta ad adottare le misure organizzative più opportune per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati e per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale utile alla corretta erogazione delle prestazioni sanitarie.
- Infine, le parti danno reciprocamente atto che ciascuna sarà responsabile della propria corretta applicazione di quanto prevista dalla normativa vigente, manlevando sin da ora l'altra parte da qualsiasi e qualsivoglia conseguenza negativa, anche indiretta (ivi compresi eventuali danni di immagine), che dovesse derivare da un parziale o mancato adeguamento della normativa.

Art. 21 - Codice di comportamento

1. Il Soggetto gestore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, per tutta la durata delle attività, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato dalla committenza nonché dai precetti ex DPR n. 62/2013, codice che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice

comporta la risoluzione del contratto per inadempimento del rapporto stesso. In caso di violazione di taluni degli obblighi, la committenza, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto istaurato, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Sociale Unificato, fatto salvo per le Amministrazioni Comunali il diritto al risarcimento dei danni, anche all'immagine.

2. Il Soggetto gestore si obbliga a NON concludere contratti di lavoro subordinato e autonomo per tutta la durata del contratto ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 22 - Spese contrattuali e di registrazione

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni. Le spese conseguenti sono a carico della parte richiedente la registrazione.

2. La presente scrittura privata, redatta in unico esemplare in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale, è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine (art. 2, Tariffa, Allegato A, Parte prima - D.P.R. 26 ottobre 1972 e successive modifiche e integrazioni). L'imposta sarà assolta dall'Azienda USL di Reggio Emilia tramite versamento in modo virtuale - autorizzazione nr. 118 del 14/01/1998 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia.

L'Azienda USL di Reggio Emilia provvederà a recuperare il 50% di quanto speso addebitando il relativo costo alla/e controparte/1.

Art. 23 - Elezione del foro

1. In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Reggio Emilia.

Art. 24 - Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

I COMMITTENTI:

Per l'Unione Val d'Enza:

Dott. Giuseppe D'Urso Pignataro _____

Per l'AUSL di Reggio Emilia- Distretto di Montecchio Emilia:

Dott.ssa Sonia Gualtieri _____

IL PRODUTTORE:

Per l'ASP CARLO SARTORI

Dott.ssa Vanja Guidotti _____